

STATUTO

FUTURA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CITTANOVA RC VIA COPERNICO 1

Numero REA: RC - 138596

Codice fiscale: 01548100807

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-05-2007 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N.3150 DI RACCOLTA

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE
"FUTURA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

ARTICOLO 1

E' costituita con sede nel Comune di Cittanova, la Società Cooperativa sociale "a mutualità prevalente", denominata
"FUTURA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né succursale anche altrove.

La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art.2512 del Codice Civile.

La cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici.

ARTICOLO 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea con le maggioranze di legge.

ARTICOLO 3

Leggi speciali.

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- 3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni (ovvero: sulla società a responsabilità limitata).

Definizione dello scopo e attività mutualistica.

La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - finalizzata, con gestioni separate:

- 1) - alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui

all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381;
2) - all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:

1) - la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;

2) - la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

Mutualità prevalente.

La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attività caratteristica:

1) - ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale;

2) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

Informazioni relative alla gestione mutualistica.

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

ARTICOLO 4

Oggetto sociale.

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

- A) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n.

381/1991:

l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà;

– l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;

– la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e di formazione professionale, sanitari di base e a elevata integrazione sociosanitaria;

– l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;

– la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili;

– il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici;

– l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;

– la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;

– la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;

– la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisognose;

– lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose;

– la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati.

B) – ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/1991:

– l'assunzione e l'esecuzione di lavori, gestendo attività di produzione o di fornitura di servizi alle imprese e ai privati, nonché ottenendo in concessione o in altre forme la gestione di servizi pubblici da parte dell'amministrazione dello stato, della

regione e degli enti locali.

In particolare, essa potrà svolgere le seguenti attività:

- rilevare misure e dati, anche fiscali e tributari, riordinare archivi, biblioteche e musei;
- gestire e custodire parcheggi pubblici e privati;
- affiggere manifesti;
- inserire dati negli archivi di Chiese, parrocchie e enti ecclesiastici in genere; - offrire, tramite i soci, servizi domestici e familiari;
- assumere servizi per la difesa dell'ambiente, per la pulizia ordinaria e straordinaria, per la manutenzione e gestione di mense e refettori, sia per privati che per pubblici committenti;
- concorrere a gare d'appalto, ad aste pubbliche o private e a licitazioni e trattative pubbliche e private;
- fornire servizi di studio, ricerca, raccolta ed elaborazione dati alle imprese e ai terzi in genere;
- offrire attività di promozione, gestione e manutenzione di impianti e servizi ricreativi, culturali e sportivi;
- favorire la formazione professionale dei propri soci al fine di accrescere le capacità e le qualità;
- garantire la massima tutela del lavoro negli aspetti normativi e retributivi;
- assumere appalti e concessioni da parte dello stato e degli enti pubblici per adempiere alle attività elencate precedentemente ed a ogni altra attività affine;
- provvedere alla manutenzione, alla pulizia e alla gestione della viabilità stradale, di edifici, impianti sportivi, reti idriche e fognature, arredi urbani e verde pubblico;
- costruire e gestire impianti di stoccaggio, riciclaggio, recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi e liquidi, urbani e speciali; eseguire la raccolta differenziata e tutte le attività inerenti il settore dell'igiene, dell'ambiente, della raccolta, dello stoccaggio e riciclaggio di R.S.U. e rifiuti speciali;
- svolgere servizi di trasporto di persone, anche disabili; nonché attività di trasporto e distribuzione di merci;
- attività di pulizia e mantenimento dei terreni, di potatura di piantagioni e di attuazione di impianti di irrigazione, di riutilizzo dei prodotti di scarto derivati dall'attività di lavorazione dei terreni;
- gestione anche informatica, magazzino merci, anche attraverso supporti informatici;
- lavori di giardinaggio e gestione verde pubblico, anche attrezzato; gestione di aziende agricole;
- stoccaggio, manutenzione, consegna, anche con relativa assistenza, di ausili e presidi sanitari, nonché vendita o

noleggio di ausili e presidi sanitari e dei relativi pezzi di ricambio, sia alle aziende USL, che a privati e a qualsiasi altro soggetto fisico o giuridico;

- gestione di servizi di informazione, di sportelli, di servizi di orientamento, di tutoraggio, di inserimento lavorativo ed integrazione sociale e culturale alle persone, con particolare riferimento a quelle più deboli della società e del mondo del lavoro;

- preparazione pasti e gestione mense;

- gestione beni culturali; organizzazione e gestione di attività sportive, ricreative e del tempo libero; - organizzazione viaggi, pacchetti turistici ed itinerari o percorsi culturali, anche enogastronomici;

- organizzazione fiere ,spettacoli, mostre, rassegne teatrali e cinematografiche;

- attività grafiche - pubblicitarie;

- organizzazione e gestione di laboratori e attività di tipo didattico, ambientalistico e naturalistico;

- gestione di impianti polivalenti, case famiglia, comunità alloggio, centri di accoglienza.

La società potrà di conseguenza svolgere qualsiasi altra attività ed in qualsivoglia settore, finalizzata all'inserimento lavorativo ed all'integrazione socio - culturale delle persone svantaggiate e delle fasce più deboli; potrà organizzare, coordinare e gestire attività imprenditoriali nei diversi settori economici finalizzate all'inserimento lavorativo ed all'integrazione sociale dei soggetti svantaggiati.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà realizzare altre iniziative connesse o affini a quelle sopraelencate, ricercando in modo particolare una collaborazione positiva con enti pubblici o privati, con particolare riguardo alle cooperative sociali del territorio, alle associazioni di volontariato e a quanti altri abbiano comunanza di obiettivi con gli scopi sociali della cooperativa. A tale scopo, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o utili per la realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi; può anche stipulare accordi, convenzioni, contratti e realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possano facilitare l'esercizio dell'attività sociale; è tassativamente vietato l'esercizio delle attività di cui alla legge 1/1991, 197/1991 e D.Lgl.385/1993, nonché l'attività di sollecitazione del risparmio verso il pubblico.

ARTICOLO 5

Requisiti soggettivi dei soci cooperatori.

Possono essere soci cooperatori:

- a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;
 - b) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;
 - c) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti" della cooperativa;
 - d) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;
- Inoltre, qualora la Cooperativa dovesse obbligatoriamente sottoporsi alle norme in tema di società per azioni o avesse in futuro un numero di soci superiore a nove:
- e) - le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c), d) ed e) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

Persone svantaggiate.

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse,

durante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento. Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

Soci volontari

Possono essere ammessi in qualità di soci volontari le persone fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a prestare gratuitamente la loro attività a favore della società.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'assemblea per la totalità dei soci.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante la vita della società, quello della metà del numero complessivo dei soci, richiesto dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

I soci volontari partecipano alla distribuzione degli utili della cooperativa; è invece esclusa la remunerazione dell'attività svolta, ed è altresì esclusa la distribuzione di ristorni ai soci volontari.

Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, relative ai soci lavoratori.

Si applicano ai soci volontari le disposizioni di legge e del presente statuto relative ai soci cooperatori, con le seguenti precisazioni:

- 1) - i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari e il divieto di distribuzione delle riserve (artt. 2514, 2545-quinquies c.c.) sono applicabili anche ai soci volontari;
- 2) - le disposizioni sul recesso (art. 2532 c.c.) si applicano anche ai soci volontari;
- 3) - ai fini del numero minimo dei soci, richiesto dall'art. 2519, comma 2, c.c., ai fini dell'applicazione delle norme sulle società per azioni o sulle società a responsabilità limitata, occorre tener conto anche dei soci volontari;
- 4) - non si applicano ai soci volontari le norme sui "soci in prova" (art. 2527, comma 3, c.c.);
- 5) - per la cessione delle partecipazioni dei soci volontari è necessaria l'autorizzazione degli amministratori (art. 2530, comma 1, c.c.);
- 6) - si applica ai soci volontari la regola del voto capitario (art. 2538 c.c.);
- 7) - della maggioranza degli amministratori, riservata ai soci cooperatori ai sensi dell'art. 2542, comma 2, c.c., non possono far parte i soci volontari.

Soci persone giuridiche

Possono essere ammesse come soci della cooperativa - ai sensi dell'art. 11 della legge 8 novembre 1991 n. 381 - persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Dette persone giuridiche non intrattengono rapporti mutualistici con la cooperativa sociale, e contribuiscono alla realizzazione dello scopo mutualistico unicamente attraverso il conferimento in società.

Trattandosi di cooperativa s.r.l.: In tal caso, non trova applicazione l'art. 2522, comma 2, del codice civile, e la cooperativa deve essere composta da almeno nove soci cooperatori. Le persone giuridiche sopra indicate possono sottoscrivere, oltre alla partecipazione ordinaria, anche strumenti finanziari ex art. 2526 c.c.

Ai suddetti soci persone giuridiche si applicano le disposizioni del presente statuto relative ai soci cooperatori, in quanto compatibili. Più precisamente:

- 1) - i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari e il divieto di distribuzione delle riserve (artt. 2514, 2545-quinquies c.c.) sono applicabili anche ai soci persone giuridiche;
- 2) - la disposizione ex art. 2532 c.c. sul recesso trova applicazione anche ai soci persone giuridiche;
- 3) - ai fini dell'applicazione dell'art. 2519, comma 2, c.c., e quindi del numero dei soci rilevante ai fini dell'applicazione

delle norme sulle società per azioni o sulle società a responsabilità limitata, non si tiene conto dei soci persone giuridiche, che non concorrono direttamente ad attuare lo scopo mutualistico;

4) - ai fini dell'applicazione dell'art. 2522, comma 2, c.c., le persone giuridiche non possono essere computate nel numero minimo di tre soci richiesto dalla norma, né possono partecipare alla cooperativa composta da meno di nove soci (che devono essere tutti persone fisiche);

5) - le norme sui "soci in prova" (art. 2527, comma 3, c.c.) non si applicano alle persone giuridiche socie;

6) - le partecipazioni sociali delle persone giuridiche possono essere cedute ad altre persone giuridiche - aventi i requisiti prescritti dall'art. 11 della legge n. 381/1991 - previa autorizzazione degli amministratori, di cui all'art. 2530, comma 1, c.c., finalizzata ad accertare il possesso nell'acquirente dei requisiti suddetti;

7) - si applica ai soci persone giuridiche la regola del voto capitolario di cui all'art. 2538 del codice civile; si applica altresì il limite di cinque voti previsto dall'art. 2538, comma 3, c.c., quale previsto in generale dal presente statuto per i soci cooperatori persone giuridiche; fermo restando che le persone giuridiche ex art. 11 della legge n. 381/1991 non possono esprimere, in ciascuna assemblea generale, più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati;

8) - ai fini dell'art. 2542, comma 2, c.c., e quindi della composizione della maggioranza degli amministratori della cooperativa, i soci persone giuridiche non sono computate tra i soci cooperatori.

ARTICOLO 6

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto e dalla legge, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) il numero delle quote che intende sottoscrivere.

La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione idonea a certificare le capacità professionali e le competenze degli aspiranti soci che verrà richiesta dall'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della

cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, l'organo amministrativo deve pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
- della documentazione ad essa allegata;
- di ogni altra informazione comunque acquisita;
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità delle cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

ARTICOLO 7

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione, nonché al versamento:

- a) del capitale sottoscritto;
- b) dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Tale versamento dovrà essere effettuato, con le modalità fissate dall'organo amministrativo, almeno per i due terzi all'atto della sottoscrizione e il rimanente entro il termine e con le modalità che saranno fissate dall'organo amministrativo.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci; il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio e l'organo amministrativo è tenuto a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

ARTICOLO 8

- Ciascun socio può recedere dalla società nei casi, alle condizioni e con gli effetti previsti dalla legge; oltre che nei casi previsti dalla legge, ciascun socio potrà recedere anche nel caso in cui non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può

proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 9

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea o del consiglio di amministrazione;
- che, senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in tal caso il socio deve essere invitato a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- che prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della cooperativa.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione avanti al Tribunale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 10

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 11.

ARTICOLO 11

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle quote.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote; la liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo. Il pagamento

deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

ARTICOLO 12

Il diritto ad ottenere il rimborso delle quote, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge. Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la cessione si sono verificati.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

ARTICOLO 13

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da quote sociali, ciascuna del valore nominale di Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue);
- b) dal fondo di riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione e con qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati;
- c) da eventuali riserve straordinarie.

ARTICOLO 14

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio ai sensi di legge, che dovrà essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, attualmente pari almeno al trentapercento degli utili netti annuali;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima, attualmente pari al trepercento degli utili netti annuali;
- c) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. Le riserve non sono ripartibili tra i soci durante la vita della società nè al suo scioglimento.

ARTICOLO 15

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di Amministrazione;
- c) il collegio sindacale, se nominato.

ARTICOLO 16

L'assemblea è costituita dai soci iscritti nel libro soci.

ARTICOLO 17

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo e può riunirsi nella sede sociale o in altro luogo, purchè in Italia. L'organo amministrativo convocherà l'assemblea tutte le volte in cui lo riterrà utile, ovvero quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti di cui dispongono tutti i soci; l'assemblea dovrà essere convocata almeno una volta l'anno, nei termini di legge, per l'approvazione del bilancio.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, è fatta con raccomandata con avviso di ricevimento spedita all'indirizzo risultante dal libro soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. Anche in mancanza di regolare convocazione, l'Assemblea potrà legittimamente deliberare quando sussistano tutti i requisiti previsti dalla legge.

Nell'avviso potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

Per la regolarità della costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni si applica la normativa tempo per tempo vigente in materia di s.r.l.

Nell'assemblea hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni; ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta, da un altro socio, nel rispetto delle norme di legge; ogni socio potrà rappresentare solo un altro socio.

Per le votazioni si procederà, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, con il sistema dell'alzata di mano.

ARTICOLO 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza dal Vice - presidente del consiglio di amministrazione o, in assenza anche di questi, da un socio nominato dalla stessa assemblea; al presidente dell'assemblea spettano i poteri e i compiti previsti dalla legge; nei modi e nei casi previsti dalla legge, sarà nominato un segretario, che può essere non socio.

ARTICOLO 19

L'assemblea delibera sulle materie riservate alla sua competenza dallo statuto e dalla legge; in ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, le distribuzioni degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) la nomina degli amministratori, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore, se previsti dalla legge;

- c) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- d) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci;
- e) l'approvazione dei regolamenti di cui all'art.2521 c.c.;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

ARTICOLO 20

Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri, eletti dall'assemblea; gli amministratori durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il consiglio elegge fra i suoi componenti il presidente e un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento, e nomina per la redazione dei verbali un segretario, che può essere anche estraneo al consiglio. Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea che in particolari circostanze può stabilire il rimborso delle spese e la corresponsione di un gettone di presenza.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo ritiene opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con consegna a mano, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c. , dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il consiglio può nominare procuratori per determinati atti o categorie specifiche di atti, nonché un Direttore tecnico e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed i compensi.

ARTICOLO 21

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente è autorizzato a firmare i contratti di assunzione del lavoro da parte della cooperativa, a provvedere ai pagamenti e ad eseguire incassi di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni e da privati in genere, rilasciandone

liberatoria quietanza; egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza spetta altresì ai liquidatori nominati ai sensi del successivo art.24.

ARTICOLO 22

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, aventi i requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, qualora nominato e purchè composto integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, e qualora la cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, esercita anche il controllo contabile.

ARTICOLO 23

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c., da predisporre a cura degli amministratori sulla base della qualità e la quantità delle prestazioni lavorative dei soci; a tal fine, l'erogazione dovrà essere determinata in proporzione alle ore di lavoro effettivo o in ragione del tipo di lavoro svolto secondo le categorie dei lavoratori occupati, determinate e distinte in apposito regolamento.

ARTICOLO 24

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 25

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi. L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatorio.

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 c.c.

ARTICOLO 26

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità; pertanto, al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c.:

- a) è fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) e' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) e' vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

F.ti: CARDACIOTTO Domenico - GIOVANNI PUTORTI' NOTAIO (L.S.).

Esente da Imposta di bollo ai sensi dell'art.9 della Tabella allegata al D.P.R. 131/1986, in conformità a quanto disposto